

Circ. n. 10/10 254/Sn AAB/lp

Milano, 01 luglio 2010

A tutti i Sindacati
PROVINCIALI - CIRCONDARIALI - COMUNALI
Loro indirizzi

A tutti i Componenti
IL CONSIGLIO NAZIONALE
Loro indirizzi

Oggetto: Novità sui servizi di pagamento (D.Lgs. n° 11/2010)

In seguito alle numerose richieste pervenute dalle nostre strutture, Vi trasmettiamo, qui in allegato, le novità introdotte dal D.Lgs. n° 11 del 27 gennaio u.s. di recepimento della Direttiva Europea sui servizi di pagamento.

Precisiamo che il RID (Rapporti Interbancari Diretti) è un servizio di incasso crediti basato su un'autorizzazione continuativa conferita dal debitore alla propria banca di accettare gli ordini di addebito provenienti da un credito individuato.

Tale servizio consente alle Aziende, nella fattispecie di Distribuzione Locale, di automatizzare il processo di incasso dei propri crediti; l'Istituto di Credito del Distributore Locale può infatti provvedere ad addebitare a ciascun rivenditore l'importo dovuto a debita scadenza.

Tale servizio garantisce quindi il Distributore nell'acquisizione dei propri crediti alla valuta stabilita.


Sconsigliamo quindi ai rivenditori di accettare qualsiasi richiesta e/o imposizione proveniente dall'Agenzia di Distribuzione Locale di compensare lo spostamento della valuta, derivante dalle nuove normative dei servizi di pagamento in quanto le stesse Agenzie usufruiranno dei medesimi termini in fase di pagamento delle Amministrazioni Editoriali.

Ricordiamo inoltre che esistono altre forme di pagamento (Assegno Bancario, Assegno Circolare, Bonifico Bancario) che possono essere utilizzate senza dover ricorrere necessariamente al RID.

Evidenziamo infatti che le modalità di pagamento delle forniture di quotidiani e periodici devono, come prevede l'Accordo Nazionale, essere pattuite tra il Distributore Locale e il Rivenditore (vedi art. 14 dell'Accordo Nazionale) e non possono essere imposte da quest'ultimo.

Rimaniamo a disposizione per ulteriori richieste in merito.

Con i migliori saluti.

Il Presidente
(Abbiati Armando)


All: n° 1

Novità in merito al Decreto Legislativo n° 11/2010 del 27 gennaio 2010 di recepimento della Direttiva Europea sui servizi di pagamento

In data 13 Febbraio 2010 nella Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n° 36 al Supplemento ordinario n° 29/L, è stato pubblicato il Decreto Legislativo n° 11/2010 di recepimento della Direttiva Europea sui servizi di pagamento 2007/64/CE (meglio nota come PSD Payment Service Directive), volta a creare un unico mercato dei servizi bancari e finanziari nell'Unione Europea e a facilitare la libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali.

Il provvedimento entrato in vigore il 1° Marzo 2010 si applica a tutti i servizi di pagamento prestati in Euro o nella valuta ufficiale di uno Stato membro non appartenente all'area dell'euro, a condizione che le banche del pagatore e del beneficiario siano insediate nella Comunità Europea ovvero l'unica banca coinvolta nell'operazione abbia sede all'interno della UE (Unione Europea).

Si tratta di una novità di grande impatto per l'operatività fra la banca e la clientela che persegue l'obiettivo di rendere i pagamenti più veloci e certi.

Tra i servizi maggiormente interessati ci sono il conto corrente, il bancomat, le carte di credito, i pagamenti tramite bonifico, tramite RID, i servizi per le utenze.

Rimangono, invece, esclusi dall'ambito di applicazione del Decreto le operazioni di pagamento basate su uno dei seguenti tipi di documenti cartacei: assegni, titoli cambiari, voucher, traveller's cheque, vaglia postali.

Di seguito viene fornita una sintesi delle principali novità introdotte dal Decreto Legislativo in esame.

- **Tempi di esecuzione**

I bonifici nazionali e all'interno degli altri Paesi dell'Unione Europea avranno tempi certi di esecuzione; in particolare - se denominati in Euro - saranno eseguiti **entro un giorno lavorativo se disposti in via telematica; due giorni lavorativi se disposti su supporto cartaceo**, salvo la possibilità di estendere a tre giorni i termini massimi di esecuzione (quattro giorni per le operazioni di pagamento disposte su supporto cartaceo) fino al 1° gennaio 2012. A partire da tale data il termine sarà di 1 giorno.

- **Disponibilità dei fondi e data valuta**

La banca applicherà quale data valuta al beneficiario quella in cui l'importo sarà accreditato sul proprio conto e renderà disponibile l'importo dell'operazione di pagamento sul conto del beneficiario non appena i fondi saranno accreditati sul conto della stessa.

Ciò significa che la banca, non appena riceverà i fondi da un altro istituto di credito, sarà tenuta ad accreditarli sul conto del cliente con disponibilità immediata e con valuta a decorrere da quel momento.

- **Abolizione della data valuta antergata**

Non sarà più possibile chiedere l'accredito di fondi sul conto di un beneficiario con una data valuta retrodatata rispetto alla data di disposizione dell'ordine (prassi della cosiddetta valuta "antergata").

- **Abolizione delle vecchie coordinate bancarie (ABI-CAB-CC)**

Il codice IBAN sarà l'unico identificativo per l'esecuzione dei bonifici.

Non sarà più possibile eseguire bonifici sulla base delle "vecchie" coordinate bancarie.

Per tale motivo, è necessaria la massima attenzione nella indicazione di tale codice che avrà importanza prevalente rispetto all'eventuale indicazione di altre informazioni (ad esempio, i dati anagrafici del beneficiario).

Prima di procedere ad effettuare un bonifico, sarà indispensabile farsi comunicare l'I BAN del beneficiario e procedere all'aggiornamento degli eventuali bonifici permanenti già disposti.

- **Dal 05 Luglio 2010** le nuove disposizioni si applicheranno anche ai servizi di incasso con particolare riferimento ai RID, RiBa, MAV. Riguardo ai primi si precisa:

I clienti che vorranno usufruire del servizio di addebito **diretto R.I.D.** potranno scegliere tra:

- 1. R.I.D. Ordinario**

- 2. R.I.D. Veloce**

Il primo avrà tempi d'incasso e di regolamento fra i 10 ed i 14 gg;

Il secondo avrà tempi d'incasso e di regolamento entro i 4 gg.

I singoli Istituti di credito hanno già inviato entro il 30/04/2010 apposita informativa con la quale stabilivano le nuove condizioni applicate sottoponendole all'accettazione del cliente.